

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1073

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DI LELLO FINUOLI, LIOTTA, CASSON,
BULGARELLI, BOCCIA Maria Luisa, CALVI, CUSUMANO e
LEGNINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 OTTOBRE 2006

**Modifiche agli articoli 480, 615 e 638 del codice di procedura
civile, in materia di intimazione ad adempiere e procedimento
di ingiunzione**

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge nasce dall'esigenza di garantire l'effettività del diritto alla difesa, sancito dall'articolo 24 della Costituzione, al convenuto in procedimenti di ingiunzione e nella conseguente fase esecutiva, in relazione ad intimazioni ad adempiere e a domande di ingiunzione consistenti nel pagamento di somme di denaro. È infatti noto che rapporti creditor di lunga durata (per esempio mutui ad ammortamento), in cui l'incremento ed il progressivo accumularsi delle quote di interesse possono determinare la violazione del divieto di anatocismo di cui all'articolo 1283 del codice civile, consentono al creditore di rivalersi sul debitore mediante la mera notificazione del titolo esecutivo e del precetto e senza una specificazione sufficientemente precisa dell'ammontare degli interessi per i vari periodi cui gli stessi si riferiscono, con l'indicazione espressa del calcolo della quota capitale e di interesse delle singole rate nonché il piano di ammortamento e l'estratto conto storico

Tale disciplina determina pertanto surrettiziamente l'inversione dell'onere della prova, a carico del convenuto, in ordine alla dimostrazione della eventuale non veridicità dell'entità del credito complessivamente vantato dal creditore. In virtù di tale disciplina, che violando surrettiziamente il principio secondo cui «*actore non probante, reus absolvitur*», il debitore si trova di fatto gravato di una *probatio diabolica*, lesiva del suo diritto costituzionalmente garantito alla difesa, essendo estremamente difficile, quando non impossibile, ricostruire per il debitore la complessiva descrizione delle quote interessi e delle quote capitale, per ogni rata scaduta. Tale disciplina si presta dunque ad agevoli e surrettizie strumentalizzazioni, che il pre-

sente disegno di legge intende evitare, al fine di garantire l'effettività del diritto alla difesa del debitore.

Per il perseguimento di tali obiettivi, il presente disegno di legge propone alcune modifiche al codice di procedura civile che, senza minimamente intaccare l'impianto tradizionale della intimazione ad adempiere e dell'ingiunzione, impongono all'attore di documentare analiticamente la composizione del credito vantato e consentono al convenuto di difendersi senza costringerlo ad avanzare eccezioni generiche destinate ad essere rigettate.

L'articolo 1 prevede l'introduzione, nel testo dell'articolo 480 del codice, di tre commi, la cui disciplina subordina la validità del precetto, per la parte relativa alla intimazione di pagamento degli interessi, alla sussistenza di precisi requisiti.

Si tratta, in particolare, della specificazione, da parte del creditore, dell'ammontare degli interessi per ogni periodo e dell'indicazione espressa del tasso con il quale i medesimi interessi sono stati calcolati e del relativo titolo giustificativo, per l'ipotesi in cui l'intimazione ad adempiere consista nel pagamento di una somma di danaro e dei relativi interessi.

Nel caso in cui, invece, l'intimazione si riferisca al pagamento di una somma in dipendenza di un mutuo ad ammortamento, di *leasing* o di altre analoghe forme di finanziamento, la validità del precetto, per la parte relativa alla intimazione di pagamento degli interessi, è subordinata alla precisazione, da parte del creditore, dell'importo richiesto a titolo di quota capitale delle rate scadute; dell'importo - se richiesto - delle rate ancora a scadere alla data di decadenza del debitore dal beneficio del termine; dell'importo impu-

tato alla quota di interessi incorporati nelle medesime rate. Il creditore dovrà altresì precisare, in tal caso, se l'importo richiesto a titolo di interessi moratori si riferisce all'intero importo delle rate scadute e a scadere o alla sola quota capitale delle stesse.

In relazione a tali crediti, il creditore dovrà allegare al precetto il piano di ammortamento indicante, per ciascuna rata, la quota capitale, la quota interessi e il debito residuo dopo il pagamento della stessa, nonché l'estratto conto storico del rapporto con le annotazioni di ciascun addebito per interessi moratori e di ciascun pagamento effettuato dal debitore.

L'articolo 2, aggiungendo due commi all'articolo 638 del codice di procedura civile, estende la disciplina prevista dalle disposizioni di cui all'articolo 1 all'ipotesi in cui la domanda d'ingiunzione riguardi somme di denaro e sia richiesto anche il pagamento di interessi, subordinando l'accoglimento della domanda d'ingiunzione alla sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 1.

L'articolo 3, integrando il testo dell'articolo 615 del codice di procedura civile, dispone che se l'opposizione all'esecuzione è relativa al calcolo e all'ammontare degli interessi, l'opponente specifica le somme che a tale titolo ritiene siano dovute.

In tale ipotesi, il creditore presenta, con la comparsa di costituzione, le proprie controdeduzioni, consistenti nella dimostrazione dell'esattezza dell'ammontare delle somme relative agli interessi pretesi.

Il giudice investito dell'opposizione, nella prima udienza, qualora ritenga non giustificata ovvero manifestamente infondata la pretesa del creditore, sospende con ordinanza reclamabile l'esecuzione, per la parte relativa all'ammontare degli interessi. L'ultimo comma dell'articolo 615, come modificato

dall'articolo 3 del presente disegno di legge, dispone infine che l'ordinanza di sospensione di cui al quarto comma non pregiudica le definitive statuizioni adottate nella fase di merito.

L'articolo 4 del disegno di legge sancisce l'entrata in vigore, fissandola al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dispone inoltre che le disposizioni della legge stessa si applicano anche alle procedure esecutive in corso alla data della sua entrata in vigore. Per i precetti di cui sia stata già effettuata la notificazione, è concesso al creditore un termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, al fine di permettergli di notificare al debitore l'atto contenente la specificazione di cui all'articolo 1, pena la perdita di efficacia del precetto, per la parte relativa agli interessi.

L'articolo 4 dispone inoltre che, nei procedimenti di opposizione all'esecuzione pendenti alla data di entrata in vigore della legge, le disposizioni di cui all'articolo 615 del codice di procedura civile si intendono osservate, qualora il debitore opponente depositi nella cancelleria del giudice investito dell'opposizione, entro il termine di giorni trenta dalla data di entrata in vigore della legge, una memoria aggiuntiva.

Si precisa inoltre che, nei trenta giorni successivi, il creditore deposita nella cancelleria del giudice investito dell'opposizione le proprie controdeduzioni e giustificazioni. Qualora sussistano le condizioni di cui al comma quinto dell'articolo 615 del codice di procedura civile, il giudice emette l'ordinanza di cui alla medesima disposizione, nella prima udienza successiva al deposito delle controdeduzioni e giustificazioni da parte del creditore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 480 del codice
di procedura civile)*

1. All'articolo 480 del codice di procedura civile, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:

«Se l'intimazione ad adempiere consiste nel pagamento di una somma di danaro e dei relativi interessi, il loro ammontare deve essere specificato dettagliatamente per ciascun periodo cui i medesimi interessi si riferiscono, con l'indicazione espressa del tasso con il quale sono stati calcolati e del relativo titolo giustificativo.

Se l'intimazione ha come oggetto il pagamento di una somma in dipendenza di un mutuo ad ammortamento, di *leasing* o di altre analoghe forme di finanziamento, il creditore deve specificare:

a) l'importo richiesto a titolo di quota capitale delle rate scadute;

b) l'importo - se richiesto - delle rate ancora a scadere alla data di decadenza del debitore dal beneficio del termine;

c) l'importo imputato alla quota di interessi incorporati nelle medesime rate;

d) se l'importo richiesto a titolo di interessi moratori si riferisce all'intero importo delle rate scadute e a scadere o alla sola quota capitale delle stesse.

Per i crediti previsti dal presente comma, il creditore allega al precetto il piano di ammortamento indicante, per ciascuna rata, la quota capitale, la quota interessi e il debito residuo dopo il pagamento della stessa, nonché l'estratto conto storico del rapporto con le annotazioni di ciascun addebito per inte-

ressi moratori e di ciascun pagamento effettuato dal debitore.

L'inosservanza della disposizione di cui al quinto e sesto comma determina la nullità del precetto per la parte relativa alla intimazione di pagamento degli interessi».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 638 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 638 del codice di procedura civile, sono inseriti, dopo il secondo comma, i seguenti:

«Se la domanda d'ingiunzione riguarda somme di denaro ed è richiesto anche il pagamento di interessi, si osservano le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 480 del codice di procedura civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 640, l'inosservanza delle disposizioni di cui al terzo comma determina il rigetto della domanda di ingiunzione di pagamento, nella parte relativa agli interessi».

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 615 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 615 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti:

«Se l'opposizione è relativa al calcolo e all'ammontare degli interessi, l'opponente specifica le somme che a tale titolo ritiene siano dovute.

Nell'ipotesi di cui al terzo comma, il creditore presenta, con la comparsa di costituzione, le proprie controdeduzioni, consistenti nella dimostrazione dell'esattezza dell'ammontare delle somme relative agli interessi pretesi.

Il giudice investito dell'opposizione, nella prima udienza, qualora ritenga non giustificata ovvero manifestamente infondata la pretesa del creditore, sospende con ordinanza reclamabile l'esecuzione, per la parte relativa all'ammontare degli interessi.

L'ordinanza di sospensione di cui al quinto comma non pregiudica le definitive statuizioni adottate nella fase di merito».

Art. 4.

(Entrata in vigore e disposizioni transitorie)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle procedure esecutive in corso alla data della sua entrata in vigore. Per i precetti di cui sia stata già effettuata la notificazione, è concesso al creditore un termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per notificare al debitore l'atto contenente la specificazione di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 480 del codice di procedura civile. In mancanza, il precetto notificato perde efficacia per la parte relativa agli interessi.

3. Nei procedimenti di opposizione all'esecuzione pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 615 del codice di procedura civile si intendono osservate, qualora il debitore opponente depositi, nella cancelleria del giudice investito dell'opposizione, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, memoria aggiuntiva. Nei trenta giorni successivi, il creditore deposita nella cancelleria del giudice investito dell'opposizione le proprie controdeduzioni e giustificazioni. Qualora sussistano le condizioni di cui al comma quinto dell'articolo 615 del codice di procedura civile, il giudice emette l'ordinanza di cui alla medesima disposizione, nella prima udienza successiva al deposito delle controdeduzioni e giustificazioni da parte del creditore.

